



seduta del
4/12/2006
delibera
1401

pag.
1

DE/AS/S06    Oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive  
 0 NC                    integrazioni e modifiche. Accreditamento delle  
 strutture formative. Integrazione al requisito R. 1 -  
 Prot. Segr.           Riferibilità della fattispecie "attività di formazione  
 1585                    professionale" alle finalità del soggetto.

L'anno duemilasei addì 4 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente |
| - Ascoli Ugo         | Assessore  |
| - Giaccaglia Gianni  | Assessore  |
| - Marcolini Pietro   | Assessore  |
| - Mezzolani Almerino | Assessore  |
| - Minardi Luigi      | Assessore  |
| - Petrini Paolo      | Assessore  |

**Sono assenti:**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Agostini Luciano  | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco   | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca  | Assessore       |
| - Pistelli Loredana | Assessore       |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Ascoli Ugo.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



Oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. Accredimento delle strutture formative. Integrazione al Requisito R. 1 - *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto*

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

Di integrare il *Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative* del requisito R. 1 - *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto* di cui alle delibere n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/9/2001 nel modo seguente:

Ai fini dell'accREDITAMENTO delle imprese che presentano la richiesta di accREDITAMENTO per la macrotipologia Formazione Continua, allo scopo di realizzare esclusivamente attività di formazione professionale destinata ai propri apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo, non è vincolante il possesso del requisito R.1 *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto*, purché dimostrino l'assolvimento di tutti gli altri requisiti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Gian Mario Spacca)



**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro**

**- NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- DM MLPS 166/2001 del 25/05/01, ad oggetto: Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.
- D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).
- D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.
- D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali - Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.

**- MOTIVAZIONE**

Il D.M. del MLPS 166/2001 ad oggetto: *Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale* ha dettato i requisiti minimi comuni a tutti i sistemi regionali di accreditamento. La Regione Marche, al pari delle altre regioni, ha recepito i requisiti previsti dal D.M. 166/2001 integrandoli con requisiti aggiuntivi definiti nell'ambito del Laboratorio Athena 2000, all'interno del quale i vari attori della formazione professionale regionale hanno interagito per costruire un quadro condiviso di regole comuni.

Al termine dei lavori del Laboratorio Athena, con la delibera n. 62/2001 è stato approvato il Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* e con la successiva delibera n. 2164 del 18/9/2001 sono state approvate le procedure di attuazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento e sono state nel contempo recepite le disposizioni introdotte dal citato Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/5/2001.



Come previsto dalle disposizioni nazionali, il Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) ha stabilito che l'accREDITamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:

- 1) *obbligo formativo*: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
- 2) *formazione superiore*: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
- 3) *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Sono invece esclusi dall'obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le quali restano in ogni caso sottoposte a quanto previsto dalle relative procedure di assegnazione in gestione.

In ragione dei rapporti di integrazione e complementarità con i criteri di cui al sistema nazionale di accreditamento, il DAFORM è articolato in quattro tipologie di requisiti minimi, il cui complessivo possesso è condizione sufficiente e necessaria per ottenere l'accREDITamento:

- requisiti giuridici ed impegni formali assunti dal soggetto interessato all'affidamento in gestione di attività formative (requisiti da R. 1 a R. 6);
- requisiti di risorsa, inerenti alla dotazione di mezzi destinati alla realizzazione delle attività formative (requisito R. 7);
- requisiti di processo, inerenti alla dimostrazione da parte del soggetto della capacità di presidio con garanzia di qualità dei principali processi afferenti alla realizzazione di attività formative (requisiti da R. 8 a R. 24);
- requisiti di risultato, inerenti alla dimostrazione degli esiti delle azioni svolte e delle risorse impiegate (requisiti da R. 25 a R. 32).

Per l'assolvimento del requisito R.1 denominato *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto* il *Livello di soglia minima* richiesto è costituito dalla presenza della finalità della formazione professionale, anche a titolo non esclusivo, tra le finalità statutarie del soggetto richiedente l'accREDITamento. Recentemente si è rilevato che la dimostrazione di tale requisito risulta spesso difficile per le imprese che, intendendo realizzare la formazione formale a favore dei propri apprendisti, presentano la domanda di accREDITamento dimostrando l'assolvimento di tutti i requisiti ad eccezione del requisito R.1, per l'assolvimento del quale debbono, sovente con procedure laboriose e lunghe, procedere alla modifica dello statuto per provvedere all'integrazione dell'oggetto sociale.

Considerato che:

- la procedura di accREDITamento delle strutture formative intende assicurare che le attività di formazione professionale siano attuate da soggetti qualificati al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi;
- il requisito R.1 - *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto* non è un requisito minimo comune a tutti i sistemi regionali di accREDITamento stabilito dal D.M. 166/2001, ma è un requisito aggiuntivo previsto dal Regolamento regionale;



- il requisito R.1 - *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto* non rientra tra i requisiti di processo ritenuti imprescindibili per la garanzia della qualità dell'offerta formativa erogata;
- a cinque anni dall'approvazione del Dispositivo di accreditamento, il mutato contesto normativo di riferimento nazionale e regionale rende opportuno provvedere ad un adeguamento del livello di *Soglia minima* del requisito R. 1, soprattutto alla luce delle disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante, cronologicamente successive all'approvazione del Dispositivo di accreditamento, che attribuiscono alle imprese accreditate la possibilità di erogare la formazione formale per i propri apprendisti;
- le attività di formazione formale erogate dalle imprese a favore dei propri apprendisti rientrano nella macrotipologia formativa *Formazione Continua*,

si propone di integrare il *Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative* del requisito R. 1 - *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto* di cui alle delibere n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/9/2001 nel modo seguente:

Ai fini dell'accREDITamento delle imprese che presentano la richiesta di accREDITamento per la macrotipologia *Formazione Continua*, allo scopo di realizzare esclusivamente attività di formazione professionale destinata ai propri apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo, non è vincolante il possesso del requisito R.1 *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto*, purché dimostrino l'assolvimento di tutti gli altri requisiti.

#### - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto:

DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. AccREDITamento delle strutture formative. Integrazione al Requisito R. 1 - *Riferibilità della fattispecie "attività di formazione professionale" alle finalità del soggetto*

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Paola Micheli)

P.F. FSE E FORMAZIONE

VISTO  
Il Dirigente della P.F.  
(Dott. Tarcisio Violoni)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)